

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DELL'ASSOCIAZIONE " SQUADRA ANTINCENDIO E DI PROTEZIONE CIVILE**

"

L'anno 2021, il giorno 6 del mese di Febbraio alle ore 14,00 presso la sede sociale dell'associazione, in Luino, Via Goldoni snc., si è riunita l'Assemblea straordinaria degli associati dell'associazione non riconosciuta "SQUADRA ANTINCENDIO E DI PROTEZIONE CIVILE" Organizzazione di Volontariato, numero di Iscrizione al Registro Generale Regionale del Volontariato - foglio 571 - progr. n. 2281 - sez. D - Decreto della Presidenza della Regione Lombardia n. 186 del 16/01/1998 - Atto Dirigenziale n. 808 in data 04/03/2003, del Servizio Protezione Civile e Vigilanza Ecologica Volontaria della Provincia di Varese e Iscrizione nell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile - nota Presidenza del Consiglio dei Ministri - del 03/12/1998 prot. n. 32777/AG/Vol. D 922; con sede in via B. Luini snc. codice fiscale 93003330128.

Assume la presidenza dell'adunanza ai sensi del vigente statuto il presidente dell'associazione Sig. Parapini Renato nato a Luino il 12/11/1956, domiciliato per la carica in Luino, via B. Luini snc., il quale dichiara che oggi è qui convocata, mediante l'avviso in seguito indicato, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

**parte straordinaria:**

- adozione nuovo statuto in particolare in ottemperanza del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del terzo settore";
- delibere relative e conseguenti;

**parte ordinaria:**

1. Lettura e approvazione del precedente verbale;
2. Relazione del Presidente ed approvazione;
3. Presentazione del bilancio consuntivo esercizio 2020;
4. Approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2020;
5. Presentazione del bilancio di previsione esercizio 2021;
6. Approvazione del bilancio di previsione esercizio 2021;
7. Programma attività anno 2021.

A norma di statuto l'assemblea è presieduta dal presidente Parapini Renato il quale:

- dichiara che la presente assemblea è stata regolarmente convocata nei modi di legge e di statuto con avviso inviato via mail agli associati in data 30/01/2021;

- designa quale segretario della riunione il Sig. Magarò Antonio; sono presenti o validamente rappresentati in forza di regolari deleghe n.17 associati su n.27 iscritti all'associazione, in regola con il pagamento della quota associativa, aventi diritto all'intervento ed al voto in assemblea ai sensi dell'art.16 dello Statuto, il tutto come risulta dall'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera

**"A";**

- del consiglio direttivo, unitamente al presidente, sono presenti:

- Giannini Adriano,
- Zanini Paolo,
- Magarò Antonio,

Copia predisposta ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa

**AGE.AGEDP-VA.REGISTRO UFFICIALE.0023644.19-02-2021-U**

» Brenna Lorenzo.

Il presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara validamente costituita l'assemblea.

Il presidente illustra le ragioni per l'adeguamento dello statuto alla disciplina del Terzo Settore introdotta dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 o Codice del Terzo Settore e la decorrenza degli effetti. Sottolinea in particolare che l'intento del legislatore è stato quello di fare una riforma strutturata ed armonica, finalizzata alla trasparenza di tutti gli enti del Terzo Settore, che potranno godere di regimi fiscali agevolati e di contributi.

Il presidente precisa infine che l'adeguamento alla normativa del terzo settore comporta in particolare la necessità di meglio formulare le finalità e le attività dell'associazione, assumendo in concreto quale attività di interesse generale quanto letteralmente riportato alle lettere:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali ;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;

dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

precisa inoltre:

- che le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;

- che il numero degli associati, illimitato, non potrà essere comunque inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore;

- l'indicazione nello statuto che gli amministratori debbano essere nominati tra gli associati o tra gli associati delle associazioni associate.

Il presidente puntualizza che il cuore dello statuto sono gli articoli 2 (finalità) e 3 (attività di interesse generale), mentre gli altri articoli sono assimilabili più un regolamento.

Il presidente legge l'art. 2 e la parte dell'art. 3 dello statuto che fa riferimento alle attività che in concreto l'associazione si propone di fare.

Con il consenso unanime di tutti i presenti viene omessa la lettura dello statuto, già consegnato in copia agli stessi unitamente alla convocazione dell'assemblea.

Il presidente apre la discussione:

Vengono richiesti chiarimenti in merito alla possibilità di prevedere, nell'ambito dell'Associazione, soci ordinari e soci sostenitori, distinguendo le diverse caratteristiche di ognuno.

Si indicano inoltre le diverse procedure per iscrizione, consegna vestiario, modalità di svolgimento attività.

Il presidente dà atto che in questo momento sono presenti n. 17 associati, personalmente o per delega.

Il presidente mette in votazione, per alzata di mano, il nuovo testo dello statuto, chiedendo agli associati di autorizzare il legale rappresentante ad espletare tutti gli adempimenti utili e necessari per il deposito di questo atto e dei documenti occorrenti presso tutte le autorità competenti, al fine ultimo della iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore - sezione Organizzazioni di Volontariato - con facoltà di introdurre le integrazioni, modifiche, rettifiche che le Autorità competenti richiedessero, autorizzando sin d'ora tutte le eventuali trascrizioni, vulture, annotazioni e modifiche di intestazione conseguenti a quanto sopra, con pieno esonero da ogni responsabilità per le amministrazioni e gli enti interessati, sia pubblici che privati, ed i loro funzionari;

Dopo prova e controprova, il presidente fa constare che l'assemblea, con voti n. 17 favorevoli:

voti n. 0 contrari:

astenuti nessuno:

#### DELIBERA

- di approvare il nuovo testo dello statuto che qui si allega alla lettera "B";

- di autorizzare il legale rappresentante dell'associazione a presentare il nuovo testo dello statuto agli organi competenti al fine ultimo della sua approvazione per l'iscrizione al RUNTS - nella sezione Organizzazioni di Volontariato - con facoltà di apportarvi le integrazioni, modifiche, rettifiche che tutte le Autorità competenti richiedessero ai fini della predetta iscrizione, autorizzando sin d'ora tutte le eventuali trascrizioni, vulture, annotazioni e modifiche di intestazione conseguenti a quanto sopra, con pieno esonero da ogni responsabilità per le amministrazioni e gli enti interessati, sia pubblici che privati, ed i loro funzionari.

L'assemblea per la parte straordinaria si chiude alle ore 15,30.

Il presidente dà atto che l'assemblea prosegue per la trattazione degli argomenti di cui alla parte ordinaria dell'ordine del giorno, per i quali viene redatto verbale separato, in continuazione del presente.

Il presente verbale è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi degli artt. 82 e 104, D.Lgs. 117/2017.

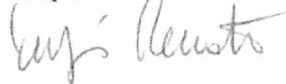
Si allegano al presente verbale i seguenti documenti:

A) foglio presenze

B) nuovo testo dello statuto.

IL PRESIDENTE

Parapini Renato



IL SEGRETARIO

Magarò Antonio



Registrato a Luino il 19/02/2021 al n. 246 serie 3 - atto esente

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLLO

Camillo Ossola\*

(firmato digitalmente)

\*Su atto di delega del Direttore provinciale (Antonio Montuori)

## STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

### "SQUADRA ANTINCENDIO E DI PROTEZIONE CIVILE" - ODV - LUINO

#### Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata: **"SQUADRA ANTINCENDIO E DI PROTEZIONE CIVILE"- ODV - LUINO** » di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di LUINO e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

#### Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare lo scopo sociale è:

- unire in associazione tutte le persone che hanno interesse allo sviluppo del senso civico e di perseguire finalità di solidarietà civile, culturale e sociale operando in particolare nell'ambito della protezione civile all'interno della comunità, in particolare nell'ambito del territorio del Comune di LUINO (VA).

L'associazione si prefigge lo scopo fondamentale di effettuare interventi di soccorso nell'ambito comunale e, se richiesto, anche a livello intercomunale, provinciale, regionale e nazionale; prevede inoltre di prestare la sua opera in caso di calamità e in ogni caso in cui venga richiesta l'efficacia della propria opera, secondo la propria disponibilità, in materia di protezione civile e sicurezza del territorio, in materia di antincendio boschivo (AIB), per la sicurezza stradale e della mobilità, (in collaborazione con le competenti autorità), per la salvaguardia e vigilanza dell'ambiente, del territorio oltre alla difesa e protezione degli animali.

#### Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (Sono indicate le attività di interesse generale elencate al c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017, comprensive delle lettere di riferimento) :

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali ;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e

delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;

2. In particolare l'Odv, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività di interesse generale:

a) operare per la salvaguardia della popolazione civile e del territorio attraverso forme di collaborazione con le Autorità e gli Enti competenti;

b) contribuire allo sviluppo e potenziamento della Protezione Civile anche in collaborazione con le Autorità e gli Enti competenti al fine migliorare l'utilizzo delle risorse; realizzazione di interventi sulla base dei piani di emergenza comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi emergenze e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con la Colonna Mobile della Regione Lombardia e/o altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi anche con la stipula di specifiche convenzioni e/o collaborazioni con Enti o Strutture pubbliche o private;

c) affiancare i servizi di protezione ambientale e protezione civile ad Enti Pubblici, Privati ed Autorità Civili per prevenire il degrado ambientale, le calamità, gli incendi boschivi e portare soccorso in caso di sinistri, come pure per contribuire al monitoraggio e la salvaguardia del territorio;

d) contribuire, anche mediante convenzioni, intese, accordi ed ogni altro atto simile, con altre associazioni, autorità od enti ad iniziative dirette al monitoraggio del territorio, dell'ambiente, alla tutela degli ecosistemi oltre che alla vigilanza del territorio e della mobilità, il tutto anche mediante la eventuale condivisione di materiali, mezzi ed attrezzature di proprietà (acquisite tramite acquisto o donazione) con Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente statuto;

e) istituire iniziative che coinvolgono i vari elementi della comunità locale, finalizzate a favorire la sicurezza del territorio, promuovendo ed organizzando, in collaborazione con altre associazioni ed Enti Pubblici seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, Rischio Idrogeologico, Antincendio Boschivo (AIB), tutela dell'ambiente, tutela del patrimonio naturale e del paesaggio;

f) collaborare con Enti Pubblici e con altre istituzioni al fine di effettuare il monitoraggio e la difesa del territorio, per rilevare situazioni di degrado urbano;

g) favorire la preparazione e l'aggiornamento dei volontari con iniziative di formazione, studio, dibattito ed addestramento;

h) partecipare ad iniziative dirette al monitoraggio del territorio, della mobilità e della viabilità per favorire la sicurezza stradale, anche in occasione di manifestazioni ed attività sociali, sportive e culturali di particolare impatto sul territorio, se previste dal Piano di emergenza comunale o a seguito di specifica richiesta di collaborazione da parte delle autorità comunali o superiori;

i) promuovere la cultura del volontariato di protezione civile come crescita individuale della

persona e della collettività, anche mediante manifestazioni culturali, didattiche, scientifiche, sportive e ricreative (svolte anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati aventi finalità istituzionali analoghe);

1) svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata, purché coerente con le finalità istituzionali ed idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. Le attività elencate ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato dei propri associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

#### **Art. 4 – Attività diverse**

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3, purché le stesse assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **Art. 5 – Raccolta fondi**

1. L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **Art. 6 – Ammissione**

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci iscritti all'Associazione sono distinti in due categorie:

- soci ordinari
- soci sostenitori

> **I soci ordinari** sono gli iscritti che hanno seguito e superato il corso base di protezione civile, come previsto dalle vigenti normative in materia emanate da Regione Lombardia, partecipano alle attività di addestramento e aggiornamento, operative e di soccorso dell'Associazione; sono tenuti a seguire scrupolosamente i corsi di aggiornamento e sono tenuti ad un comportamento irreprensibile ogni volta che indossano la divisa di volontario. I soci, durante lo svolgimento del servizio, sono responsabili civilmente e penalmente delle eventuali conseguenze di atti e azioni conseguenti al non rispetto delle disposizioni date dai propri responsabili o di leggi e regolamenti.

I soci ordinari devono possedere i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto la maggior età;
- b) non aver riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio.

Per gli adempimenti specifici per i soci si rimanda ad apposito regolamento.

> **I soci sostenitori** sono coloro i quali sostengono l'Associazione con contributi finanziari e/o strumentali. L'inserimento dei soci sostenitori viene approvato dal Consiglio.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e che, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi dall'organo di amministrazione a farne parte.

5. L'ammissione alla associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

#### **Art. 7 - Diritti e doveri dei soci**

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota associativa, **obbligatoria**, secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

#### **Art. 8 - Perdita della qualifica di socio**

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro 30 giorni dalla data di apertura dei termini previsti per il versamento della quota annuale, che sarà comunicata tramite mail.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione.
5. La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante lettera raccomandata o tramite PEC inviata al Presidente dell'associazione, tramite l'indirizzo di posta certificata dell'associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

#### **Art. 9 - Attività di volontariato**

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 10 - Organi sociali**

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) l'Organo di Amministrazione;
  - c) il Presidente;
  - d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
  - e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

I nominativi dei componenti dei vari organi sociali saranno indicati in appositi organigrammi da esporre presso la sede sociale.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

#### **Art. 11 - Assemblea**

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 2 (due) associati.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.

6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'organo di amministrazione.

7. E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

#### **Art. 12 - Competenze dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;

- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
  - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
  - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

### **Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'organo di amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

### **Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

#### **Art. 15 - Organo di amministrazione**

1. L'organo di amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, numero determinato dall'assemblea in sede di nomina; i componenti sono eletti dall'Assemblea tra gli associati.

L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

#### **Art. 16 - Competenze dell'organo di amministrazione**

1. L'organo di amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- f) proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;

- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere ;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

#### **Art. 17 - Funzionamento dell'organo di amministrazione**

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di PEC inoltrata almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, senza diritto di voto.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

## **Art. 18 - Il Presidente**

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

## **Art. 19 - Il segretario**

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

## **Art. 20 - Organo di controllo e revisione legale**

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 21 – Organismo di mediazione**

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

#### **Art. 22 - Libri sociali**

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata all'organo competente, con un preavviso di 15 giorni.

#### **Art. 23 - Risorse economiche**

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;

- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

#### **Art. 24 - Scritture contabili**

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

#### **Art. 25 - Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

#### **Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili**

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché

fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 27 - Devoluzione del patrimonio**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

#### **Art. 28 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa previgente.

#####

IL PRESIDENTE  
Luigi Amato

IL SEGRETARIO  
Mugugno

# VOLONTARI ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE – LUINO ODV

ASSEMBLEA STRAORDINARIA - SABATO 6 FEBBRAIO 2021



## ELENCO PRESENTI

| N° ORD. | COGNOME          | NOME            | PRESENTE | ASSENTE                 |
|---------|------------------|-----------------|----------|-------------------------|
| 1       | BARATTA          | ANTONINO        |          | ✓                       |
| 2       | BARATTA          | DARIO FERNANDO  |          | ✓                       |
| 3       | BONOLDI          | SARA LUIGIA     |          | ✓                       |
| 4       | BRENNA           | LORENZO         | ✓        |                         |
| 5       | BROCCHIERI       | EMANUELE        |          | ✓                       |
| 6       | BROCCHIERI       | ANDREA          |          | ✓                       |
| 7       | CIRILLO          | SILVERIO        | ✓        |                         |
| 8       | DA SILVA PEREIRA | ALBERTO         |          | ✓                       |
| 9       | DE VINCENTI      | NICOLETTA       | ✓        |                         |
| 10      | DELLEA           | TIZIANA         | ✓        |                         |
| 11      | DONNO            | CINZIA          |          | ✓                       |
| 12      | GIANNINI         | ADRIANO         | ✓        |                         |
| 13      | ISABELLA         | ANDREA          |          | CONDELEGA               |
| 14      | LENARDON         | DAVIDE          | ✓        |                         |
| 15      | MACCAGNANI       | GIUSEPPE        |          | ✓                       |
| 16      | MAGARÒ           | ANTONIO         | ✓        |                         |
| 17      | MARRELLA         | DANIELE         | ✓        |                         |
| 18      | MURGIA           | CRISTINA        | ✓        |                         |
| 19      | OCCHETTA         | ROBERTO         |          | ✓                       |
| 20      | PARAPINI         | RENATO          | ✓        |                         |
| 21      | PEDRETTI         | OTTAVIO         | ✓        |                         |
| 22      | RE               | ANNA            |          | DELEGA DANIELE MARRELLA |
| 23      | SMITH            | STEPHEN RICHARD | ✓        |                         |
| 24      | TROTTO           | FEDERICO        |          | ✓                       |
| 25      | VELLANI          | MASSIMILIANO    | ✓        |                         |
| 26      | VOLONTIERI       | FABIO           | ✓        |                         |
| 27      | ZANINI           | PAOLO           | ✓        |                         |

DANIELE MARRELLA

DELEGA DANIELE MARRELLA

Luino li 06/02/2021

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

IL SEGRETARIO

*[Signature]*